

	ALLEGATO	REPERTORIO N.	RACCOLTA N.
Titolo Primo: Sede, fini e risorse economiche			
Art.1	-	COSTITUZIONE	
Art. 2	-	SEDE	
Art. 3	-	FINALITA' E ATTIVITA'	
Art. 4	-	RISORSE ECONOMICHE	
Titolo Secondo : Soci			
Art. 5	-	SOCI	
Art. 6	-	CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO	
Titolo Terzo: Organi Sociali			
Art. 7	-	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
Art. 7bis	-	CARICHE SOCIALI	
Art. 8	-	ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI	
Art. 9	-	ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
Art. 10	-	ASSEMBLEE: POTERI	
Art.11	-	CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE	
Art. 12	-	CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO	
Art. 13	-	CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI	
Art. 14	-	CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE	
Art. 15	-	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
Art. 16	-	COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
Art. 17	-	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
Titolo Quarto: Norme amministrative			
Art. 18	-	BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE	
Art. 19	-	DURATA DELL'ASSOCIAZIONE	
Art. 20	-	SCIoglimento	
Art. 21	-	NORME DI RINVIO	

Titolo Primo: Sede, Fini e Risorse economiche

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' istituita l'"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di VICENZA". In breve denominabile anche "ANFFAS - ONLUS di VICENZA"

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare esclusivamente tale denominazione. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo, pur costituendo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS, Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n°1542, così come modificato in data 25-26 novembre 2000, depositato al n.8177/1830 degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n. 266/76/2001 set.1AURPG ufficio Regionale del Pubblico Registro

.

Articolo 2 - SEDE

L'associazione ha sede in **Vicenza - Vicolo Cieco Retrone n. 2.**

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con

una delibera dell'assemblea straordinaria del Soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; il Consiglio Direttivo può esclusivamente deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto. I Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

L'Associazione potrà operare e aprire stabilimenti anche in località diverse da quelle dove si trova la sede legale, in rapporto alla consistenza del patrimonio.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto".

Articolo 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore delle persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario ed extra-giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili e delle loro famiglie;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'Handicap;
- d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
- e) qualificare e formare, operatori e docenti di ogni ordine e grado, con la precisazione che tale attività ha ad oggetto la mera formazione professionale;
- f) promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e relazionali e delle loro famiglie,

favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;

g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;

h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e relazionale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi suddetti l'associazione si avvale dell'opera prestata da volontari in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione stessa.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere riconosciute le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata preventivamente autorizzata.

L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio funzionamento e indispensabili a qualificare e specializzare l'attività da questa svolta.

In un primo tempo l'Associazione, nell'ambito del perseguimento dello scopo come sopra enunciato, limiterà le proprie attività istituzionali a quelle indicate alle lettere a), b), c), d) ed h) disponendo a tali fini di una dotazione patrimoniale che ammonta oggi ad € 36.097,86 (trentaseimilanovantasette/86).

L'Associazione, nell'ambito del perseguimento dello scopo come sopra enunciato, darà corso alle proprie attività istituzionali tutte ed in particolare anche a quelle previste ai punti e), f) e g) solo allorché avrà acquisito la necessaria dotazione patrimoniale minima, dotazione che viene fin da ora indicata in misura pari alla ulteriore somma di € 70.000,00 (settantamila) rispetto a quella prevista al comma precedente.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione e l'acquisizione di beni

immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche per mezzo di donazioni, anche modali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

Qualora l'Associazione svolga attività connesse e complementari a quelle istituzionali dovrà tenere, relativamente a tali attività, tutte le scritture contabili previste dalla legge.

3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE

Nell'ambito dei principi ispiratori e degli obiettivi individuati da ANFFAS Nazionale l'Associazione Socia assume completa autonomia e libertà di determinazione nella scelta delle attività per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote sociali
- contributi dei Soci
- contributi di privati
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi Internazionali
- lasciti e donazioni
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento od estinzione dell'Associazione, né in caso di recesso o di esclusione del socio, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti oltre a quello di partecipazione secondo le norme statutarie; segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività.

Titolo Secondo: Soci

Articolo 5 - SOCI

I Soci, che devono presentare apposita domanda di iscrizione

al Consiglio Direttivo e possono essere esclusivamente persone fisiche, si distinguono in:

Ordinari:

Sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affilianti di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

Amici:

Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno. I soci Amici non possono superare il limite del 30% del numero complessivo degli associati stessi.

L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

Tutti i Soci Ordinari ed Amici sono tenuti al pagamento di un' identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione in piena parità di diritti e doveri e non è ammessa alcuna partecipazione temporanea alla vita associativa.

I Soci hanno il diritto di eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dei competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie e si impegnano ad operare attivamente all'interno dell'associazione.

Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.

Articolo 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per recesso, che il socio deve presentare per iscritto al Consiglio Direttivo
- b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, nei seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso.
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità

dell'Associazione, tali da arrecare gravi danni morali o materiali all'Associazione stessa.

-per gravi inadempienze agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è data al Socio facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi dovrà essere sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Titolo Terzo: Organi Sociali

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea.

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) il Collegio dei Probiviri

Articolo 7 bis - CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro alle quali possono accedere anche non Soci.

Hanno diritto di voto e possono accedere alle cariche sociali, salvo quanto disposto al comma 1) per i Revisori dei Conti e i Probiviri, tutti i Soci maggiorenni, iscritti da almeno 2 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, che non abbiano subito condanne penali passate in giudicato.

La presentazione delle candidature, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.

Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e deve essere esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri dichiarano la decadenza dalla carica del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 - ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo

secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria, fatti salvi diversi termini normativamente al momento vigenti, è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno $1/5$ più 1 (un quinto più uno) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti e rappresentati.

Per le delibere di cui ai punti a) e b) del successivo art. 10, si applica, rispettivamente, quanto previsto al comma 2) e comma 3) dell'art. 21 del Codice Civile che di seguito si riportano:

Art. 21 comma 2: "Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti".

Art. 21 comma 3: "Per deliberare lo scioglimento

dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati".

Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI

L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione;
- 2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 11;
- 3) elegge i membri del Consiglio Direttivo a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti dei presenti;
- 4) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti;
- 5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori Contabili, il rendiconto ed il bilancio preventivo predisposti anche in considerazione dei principi ispiratori dell'ANFFAS Nazionale;
- 6) elegge il Collegio dei Revisori Contabili, che dovrà essere di 3 membri effettivi di cui uno iscritto all'albo dei Revisori Contabili o ad albi equipollenti e due supplenti di cui almeno uno iscritto all'albo dei Revisori Contabili o ad albi equipollenti;
- 7) elegge il Collegio dei Probiviri, che dovrà essere di 3 membri;
- 8) stabilisce l'importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
- 10) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
- 11) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in armonia con lo schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie.
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art.18.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il presidente, eletto dall'Assemblea.

I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- 1) il Presidente dei probiviri
- 2) i coordinatori delle commissioni di lavoro
- 3) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione da farsi almeno 48 ore prima della riunione, anche telefonica,

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a delibere riguardanti persone fisiche, le cui votazioni hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può trattare argomenti non previsti all'ordine del giorno, purchè sia presente ed aderisca la totalità dei consiglieri.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e

per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, può delegare alcune delle proprie funzioni o conferire specifici incarichi al Presidente, a dei Consiglieri, a dei Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve corredare il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea da apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

Ove non sia possibile far ricorso alla lista dei non eletti all'assemblea elettiva dell'intero Consiglio, si provvede alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Qualora la percentuale dei membri come sopra sostituiti superasse il 50% dei componenti del Consiglio, lo stesso, il consiglio decadrà e si dovrà procedere a nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci. Il nuovo Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

L'appartenenza dei singoli membri al Consiglio Direttivo cessa per:

- 1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto o per decadenza, norma dell'art. 7bis
- 2) scadenza del mandato
- 3) decesso

1) mancata partecipazione all'attività dell'Associazione per almeno sei mesi tranne il caso di malattia o grave impedimento
2) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all'Assemblea, facendone richiesta al Presidente, il quale provvederà ad apposita convocazione.

Articolo 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie, siano tutelate le risorse dell'Associazione e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio.

Il Presidente adotta, a tutela dell'Associazione, tutti i provvedimenti aventi carattere di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ordine di anzianità in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità dei Revisori dei Conti valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

Essi hanno il compito generale di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando in

particolare la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti assunti dal Consiglio Direttivo, e da tutti gli organismi funzionali alla vita dell'Associazione, ad esclusione dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta di tutte le parti interessate, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione, tra i Soci, e/o tra i Soci stessi e gli organi dell'Associazione.

Titolo Quarto: Norme Amministrative

Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

E' obbligatorio la formazione di bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti ed approvato dall'assemblea soci.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare tutte le proprie risorse per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse, impiegando a tal fine anche gli utili e gli avanzi di gestione eventualmente realizzati.

All'Associazione è vietato distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS, parte dell'unitaria struttura ANFFAS.

Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 20 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia a quanto altrimenti previsto nel regolamento dell'associazione, nonché nelle leggi vigenti in materia di Enti Associativi con personalità giuridica e di ONLUS.